

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
SEMPLIFICAZIONI FISCALI**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Capo I semplificazioni per le persone fisiche**

**Art. 1**

Si introduce in via sperimentale, a partire dall'anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi "precompilata" da parte dell'Agenzia delle entrate.

Tale dichiarazione viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730.

Per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell'anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).

Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.

La norma prevede l'istituzione, all'interno dell'Agenzia delle entrate, di un'apposita unità di monitoraggio, la quale riceve e gestisce i dati contenuti nei flussi informativi sopra descritti, verificando la completezza, la qualità e la tempestività delle trasmissioni. In tal modo sarà possibile realizzare, progressivamente, un sistema che consenta di precompilare in modo ottimale la dichiarazione dei redditi oggetto delle disposizioni in commento.

Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali:

- direttamente on line tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate
- conferendo apposita delega al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale
- conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato
- direttamente tramite ulteriori canali telematici che saranno individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche. Tuttavia, nel caso di presentazione del modello 730, si applicano le disposizioni in materia di limiti ai poteri di controllo e di visto di conformità di cui rispettivamente agli articoli 5, comma 3 e 6 del presente decreto.

**Art. 2**



Il comma 1, prevede l'inserimento del comma 6-quinquies nell'articolo 4 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, concernente l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere, entro il 7 marzo di ogni anno, all'Agenzia delle entrate i dati relativi alla certificazione unica che attesta l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. Tale comunicazione è necessaria per l'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata che sarà resa disponibile entro il 15 aprile. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si prevede una sanzione nella misura fissa di cento euro per ogni certificazione, senza applicazione di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La sanzione non è applicata se il sostituto d'imposta provvede alla trasmissione della corretta certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Nel successivo comma 2, la modifica normativa introdotta riguarda l'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in merito sia al termine che alla modalità di trasmissione da parte dei sostituti d'imposta dell'indirizzo telematico dove l'Agenzia delle entrate deve rendere disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730. Tale modifica permette all'Agenzia delle entrate di conoscere entro il 7 marzo il recapito telematico di tutti i sostituti d'imposta e di poter effettuare in tempo utile la trasmissione dei dati necessari per effettuare i conguagli sulle retribuzioni.

### Art. 3

L'articolo anticipa al 28 febbraio i termini per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell'anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare.

La scadenza attualmente prevista per l'invio di tali informazioni all'Agenzia delle entrate (30 aprile), infatti, non si concilia con quella individuata per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata (15 aprile).

Le informazioni provenienti dai soggetti terzi, già utilizzate per le attività di controllo, vengono ora acquisite anche per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi.

Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità e il contenuto dei flussi informativi provenienti dalle banche, dalle assicurazioni, dagli enti previdenziali e dai fondi pensione.

Al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, viene prevista l'applicazione di un'apposita sanzione in misura fissa, pari a cento euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La sanzione non è applicata se gli enti esterni provvedono alla trasmissione dei dati corretti entro i cinque giorni successivi alla scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

Per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate può utilizzare i dati del sistema Tessera Sanitaria (ricette del Servizio Sanitario Nazionale).

Al fine di predisporre, a partire dal 2016 per l'anno d'imposta 2015, le dichiarazioni precompilate con tutti i dati relativi alle spese mediche, quelle di assistenza specifica e alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta i commi 3, 4 e 5 prevedono la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le informazioni necessarie.

L'Agenzia delle entrate ha il potere di effettuare accessi e verifiche nei confronti dei soggetti terzi per verificare la correttezza dei dati trasmessi.



#### Art. 4

Nel comma 1, si prevede che la dichiarazione precompilata oltre che essere semplicemente accettata dal contribuente può essere anche modificata.

Il successivo comma 2 prevede modifiche al decreto 31 maggio 1999, n. 164, al fine di armonizzare le tempistiche relative ai termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione, e precisamente:

- il termine per la presentazione della dichiarazione previsto nell'articolo 13, comma 1, diversificato per i sostituti d'imposta entro il mese di aprile e per i CAF e i professionisti abilitati entro il mese di maggio, è unificato alla data del 7 luglio dell'anno successivo all'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- il termine per la consegna ai contribuenti della dichiarazione elaborata previsto dall'articolo 16, comma 1, per i Caf e i professionisti abilitati entro il 15 giugno e per i sostituti d'imposta, all'articolo 17, entro il 31 maggio, è uniformato nel periodo di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione;
- il termine per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate disposto, per i Caf e i professionisti abilitati nell'articolo 16 e per i sostituti nell'articolo 17, alla data del 30 giugno è prorogato in entrambi gli articoli al 7 luglio.

Il comma 3 illustra le modalità di presentazione della dichiarazione precompilata che si rendono disponibili al contribuente sia nel caso di accettazione che nel caso di interventi modificativi:

- se abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate può effettuare direttamente la trasmissione;
- può rivolgersi al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- può rivolgersi ad un CAF o a un professionista abilitato, presentando in questo caso anche la relativa documentazione, per permettere la verifica di conformità anche sui dati forniti con la precompilata.

Nel comma 4 viene specificato che per i soggetti privi di sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli il termine di presentazione della dichiarazione è anticipato al 31 maggio poiché tali contribuenti devono effettuare i versamenti, se dovuti, entro il termine del 16 giugno; per gli stessi è esclusa la possibilità di presentazione al sostituto.

Il comma 5 dispone che i coniugi, in presenza dei requisiti previsti per la presentazione della dichiarazione in forma congiunta, possono congiungere le proprie dichiarazioni. Se la dichiarazione precompilata è messa a disposizione di uno solo dei coniugi è esclusa la presentazione diretta della dichiarazione in forma congiunta attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Sistemi alternativi per l'accettazione anche con modifiche della dichiarazione precompilata sono individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate come indicato nel comma.

#### Art. 5

Il comma 1 esclude il controllo formale a carico del contribuente per i dati forniti dai sostituti d'imposta e per gli oneri detraibili comunicati dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate qualora la dichiarazione precompilata sia accettata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta, senza modifiche. Non si applica in tale ipotesi la disposizione dei controlli



preventivi sui rimborsi complessivamente superiori ai quattromila euro in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze relative a precedente dichiarazione.

Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.

Nel successivo comma 2 viene specificato che se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, il controllo è eseguito su tutti i dati indicati in dichiarazione.

Nel comma 3 si prevede che se la dichiarazione è presentata anche senza modifiche, ad un CAF o a un professionista abilitato, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità anche in riferimento agli oneri indicati nella precompilata fornita all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi. Nei riguardi del contribuente permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.

#### Art. 6

Viene previsto di non effettuare la richiesta di pagamento nei confronti dei contribuenti a seguito dei controlli formali. Pertanto, tenuto conto dell'impegno assunto dai CAF e dai professionisti nei confronti dei contribuenti per una corretta predisposizione della dichiarazione e del conseguente affidamento di quest'ultimi circa la definitività del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazione, nei casi di visto di conformità infedele, un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione nella misura del 30 per cento, è a carico del CAF o del professionista che ha rilasciato il visto di conformità. In altri termini si determina una sorta di "sostituzione" della posizione dell'originario debitore (il contribuente) con quella del CAF o del professionista inadempienti rispetto alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale con il contribuente che trova il suo fondamento nel rilascio di un visto di conformità infedele da parte dell'intermediario chiamato a svolgere un ruolo essenziale di mediazione tra amministrazione e contribuenti.

Se il CAF o il professionista entro il 10 novembre comunica i dati rettificati, la somma richiesta agli stessi è commisurata all'importo della sola sanzione in quanto l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. Resta fermo che qualora dal controllo formale della dichiarazione emerga un credito a favore del contribuente, l'Agenzia delle entrate procede al rimborso a favore del contribuente stesso. In caso di pagamento della somma richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione la somma dovuta è pari all'imposta, agli interessi e alla sanzione del 30 per cento ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di controlli formali di cui all'articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si prevede, inoltre, l'estensione della garanzia prevista a favore degli utenti al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore e l'adeguamento del massimale della garanzia in considerazione del maggiore rischio connesso all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni precompilate.

#### Art. 7



Tenuto conto del diverso livello di responsabilità nel nuovo processo di assistenza fiscale, la norma dispone una razionalizzazione, da attuarsi con l'emanazione di un decreto ministeriale, del sistema dei compensi per i sostituti d'imposta, i CAF e i professionisti abilitati previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dall'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti.

#### **Art. 8**

La disposizione ha l'obiettivo di semplificare e uniformare le disposizioni in materia di addizionale regionale e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per agevolare l'attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari è previsto l'invio da parte delle Regioni e delle Province autonome dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

Viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e comunale (oggi, rispettivamente, 31 dicembre e 1° gennaio).

L'acconto dell'addizionale comunale è versato con la stessa aliquota deliberata per l'anno precedente (oggi è consentito al Comune di variare l'aliquota per l'acconto se pubblica la delibera entro il 20 dicembre dell'anno precedente).

Per semplificare l'attività di predisposizione della dichiarazione dei redditi e le attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari, la norma prevede l'individuazione di modalità uniformi di comunicazione telematica dei dati delle delibere e delle condizioni che danno diritto alle esenzioni. Tali modalità sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

#### **Art. 9**

L'articolo rinvia ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei termini e delle modalità applicative delle disposizioni in commento.

#### **Art. 10**

Nell'ottica degli interventi di semplificazione, la disposizione specifica che le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, pertanto, non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

#### **Art. 11**

La disposizione è volta a disciplinare il regime fiscale applicabile nei casi di partecipazione a società tra professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 183 del 2011; la norma chiarisce, in particolare, che trovano applicazione - a prescindere dalla struttura societaria - le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio associato di arti o professioni di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi. Le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP.

#### **Art. 12**



Le disposizioni proposte apportano modifiche agli articoli 28, 30 e 33 del decreto legislativo n. 346 del 1990, al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione.

In particolare le modifiche agli articoli 28, comma 6 e 33, comma 1, sono dirette a semplificare gli adempimenti dichiarativi degli eredi in presenza di crediti fiscali a favore del de cuius. In sostanza l'erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione della successione non comporta di per sé l'obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa, ma l'ufficio liquida l'imposta di successione tenendo conto anche degli anzidetti importi. Non vi sono effetti sul bilancio dello Stato atteso che l'imposta è liquidata d'ufficio.

La modifica all'articolo 28, comma 7, è diretta, invece, ad ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione, quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari, tenuto conto che l'importo attuale è stato determinato 23 anni fa.

Con l'inserimento nell'articolo 30 del comma 3-bis, la norma proposta introduce la possibilità per il contribuente di allegare, in luogo dei documenti in originale o in copia autenticata, copie non autenticate unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n. 445 del 2000.

La previsione semplifica la dichiarazione di successione (ad esempio in presenza di atti di ultima volontà, di bilanci o di inventari), ferma restando la possibilità da parte dell'Ufficio di richiedere, qualora necessario, la documentazione nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 30.

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato, atteso che per l'attivo relativo a beni mobiliari non è previsto il pagamento di imposta.

#### **Art. 13**

Il comma 6 del decreto-legge n. 185/2008, prevede che i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, debbano inviare all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti. La mancata osservanza del termine entro cui inviare la comunicazione (90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto di comunicazione), ovvero la sua omissione non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo la irrogazione di una sanzione pecuniaria (da 256 € a 2.065 €).

In una ottica di semplificazione si provvede ad abrogare il descritto adempimento.

#### **Capo II Semplificazioni per i rimborsi**

#### **Art. 14**

Il nuovo articolo 38-bis del D.p.R n. 633 del 26 ottobre 1972 (predisposto anche in vista della chiusura della procedura d'infrazione 2013/4080, aperta per contestare all'Italia i tempi troppo lunghi per i rimborsi annuali Iva e per le condizioni, troppo severe, per l'esenzione dall'obbligo di prestare una garanzia al fine di beneficiare del periodo ridotto di rimborso dell'Iva) ha rivisto le procedure per l'esecuzione dei rimborsi dell'Iva risultanti a credito nella dichiarazione annuale dell'Iva (comma 1) ovvero, per talune fattispecie che non vengono modificate rispetto a quelle attualmente previste, nella liquidazione dell'Iva di fine trimestre (comma 2).

In generale viene ampliato l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento (da 5000 a 15000 euro) e non vengono posti limiti all'ammontare dei rimborsi ottenibili dai contribuenti non a rischio che presentano solo la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Sono individuati infine le ipotesi di rischio che rendono necessaria la garanzia (parametrando la pericolosità anche sulle altre imposte).

Più in particolare, come impostazione di fondo, il comma 3 stabilisce che per l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a 15.000 euro non è più necessaria la prestazione della garanzia a



favore dello Stato, ma è sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito Iva richiesto a rimborso rechi il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e che sia allegata una dichiarazione di operatività.

Fanno eccezione, a determinate condizioni (comma 4), alcune ipotesi di richieste di rimborso, considerate particolarmente a rischio per gli interessi erariali (soggetti a inizio o a fine attività, soggetti a cui sono stati notificati avvisi di accertamento o rettifica, presentazione di dichiarazioni prive di visto di conformità), per le quali, se superano i 15.000 euro, deve essere prestata garanzia.

Nei casi in cui è richiesta dalla norma la presentazione della garanzia, le modalità di prestazione restano le stesse rispetto a quelle attualmente previste (comma 5). Inoltre, il comma 6 della norma stabilisce che in questi casi la prestazione della garanzia esonera il contribuente dal presentare una dichiarazione o un'istanza di rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa. Altresì, lo stesso comma 6 consente al soggetto richiedente di prestare garanzia piuttosto che presentare la dichiarazione o l'istanza di rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa.

Restano ferme talune disposizioni attualmente vigenti, come quelle sull'erogazione degli interessi ai contribuenti (commi 1 e 9), sulla sospensione dei rimborsi in caso di avvio di azioni penali per i reati di cui agli articoli 2 e 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in materia di emissione o utilizzo illeciti di fatture (comma 8), ovvero sull'emissione di avvisi di rettifica o accertamenti inerenti le somme indebitamente rimborsate (comma 9).

Infine, resta in vigore il rinvio a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per l'esecuzione di rimborsi in via prioritaria per talune attività o tipologie di operazioni (comma 10); inoltre, si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi, inclusi quelli relativi a periodi inferiori all'anno (comma 11).

#### Art. 15

La norma prevede l'erogazione dei rimborsi da parte dell'agente della riscossione senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati.

Pertanto, la disposizione proposta evita ulteriori adempimenti e costi ai contribuenti destinatari dei rimborsi d'imposta.

#### Art. 16

Le disposizioni intendono favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale.

Attualmente, infatti, i sostituti d'imposta eseguono i conguagli risultanti dai prospetti di liquidazione operando maggiori ritenute in caso di debito d'imposta e minori ritenute in caso di credito.

Inoltre, con riferimento ai compensi spettanti ai sostituti d'imposta per l'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, percepiscono un compenso che viene erogato a fronte di minori ritenute d'acconto.



Infine, con le lettere c e d, viene previsto che i sostituti d'imposta, che effettuano versamenti di ritenute o di imposte sostitutive superiori a quelle dovute, effettuano la compensazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Coerentemente è soppressa la previsione di compensazione interna delle ritenute di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445. Le norme proposte non hanno impatti sui saldi netti di bilancio in quanto l'esposizione in F24 di tali crediti ne comporterebbe la regolazione contabile sui pertinenti capitoli/articoli del bilancio dello Stato. Relativamente ai rimborsi 730 si segnala che l'importo erogato nell'anno 2012 ammonta a 7,3 miliardi di euro e il valore dei compensi spettanti ai sostituti da assistenza fiscale è stimabile in circa 10 milioni di euro.

### Capo III SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ

#### Art. 17

Con il presente articolo, si intende accentrare la comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale, della tonnage tax, nonché per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 446/1997 (consentito ai soggetti in contabilità ordinaria diversi dalle società di capitali), con la dichiarazione dei redditi o IRAP. Si evita così l'utilizzo degli ulteriori separati modelli di comunicazione attualmente previsti.

In considerazione della circostanza che la "modulistica 2014" è già stata predisposta e non possiede, quindi, tutte le informazioni richieste per l'opzione, le novità che si vogliono introdurre non possono che decorrere dalla "modulistica 2015".

Pertanto, al comma 5 è stata inserita una norma di decorrenza che consente l'applicazione della nuova modalità di comunicazione dell'esercizio delle opzioni indicate ai commi da 1 a 4 per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.

In tal modo, infatti, tale comunicazione sarà effettuata con il modello Unico 2015, sia per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per i quali avrà effetto a partire dallo stesso 2015 sia per quelli che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare (2013-2014) obbligati all'utilizzo del modello Unico 2015.

#### Art. 18

L'art. 1, c. 1, del DPR n. 322/98 disciplina le modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP prescrivendo, in particolare, che le dichiarazioni dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare debbano essere redatte su modello conforme a quello approvato entro il 31 gennaio dell'anno successivo; per le società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i modelli approvati entro il 31 gennaio debbono essere utilizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione (in pratica, le società di capitali con periodo d'imposta a cavallo dell'anno solare utilizzano i modelli approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento).

La modifica normativa di cui al comma 1 è finalizzata a permettere l'utilizzo dei "vecchi modelli dichiarativi" anche alle società di persone ed enti equiparati.

L'art. 17, c. 1 prevede che il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'IRAP da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni sia effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.

Con la modifica normativa di cui al comma 2 si dispone un termine mobile nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone, stabilendo che i versamenti a saldo debbano essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione; a fronte delle specifiche modalità di presentazione delle



dichiarazioni nelle fattispecie di operazioni straordinarie si evita in tal modo ai soggetti di dover versare le imposte in un unico termine fisso, con largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione.

## Capo IV Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale

### Art. 19

La disposizione sopprime il secondo comma dell'articolo 4 del DPR n. 600 del 1973 che prevede per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Tale modifica introduce ulteriori misure di semplificazione eliminando, per i contribuenti richiamati nel secondo comma, l'obbligo di comunicare nella dichiarazione dei redditi dati di cui l'amministrazione finanziaria risulta già in possesso. Le comunicazioni dei dati anagrafici all'Agenzia delle Entrate devono avvenire attraverso i canali e i modelli istituzionali che non sono più quelli dichiarativi. La possibilità che il contribuente invii nuove e diverse informazioni anagrafiche tramite canali (quale la dichiarazione dei redditi) dai quali le informazioni anagrafiche non vengono registrate crea incertezza e possibili conseguenze negative in fase di notifica degli atti.

### Art. 20

La disposizione interviene sulla comunicazione dei dati delle lettere di intento che il fornitore deve effettuare (art. 1, c.1, lett. c), D.L. n. 746/83) all'Agenzia, ribaltando l'onere in capo all'esportatore abituale nel modo seguente: l'esportatore abituale invia all'Agenzia delle entrate preventivamente i dati contenuti nella lettera d'intento che sarà consegnata al proprio fornitore. L'esportatore abituale, successivamente, consegna al proprio fornitore la lettera d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione della medesima all'Agenzia.

Di conseguenza, viene riformulata la sanzione in capo al fornitore.

Di seguito le modifiche apportate dai commi 1 e 2.

1. Viene eliminato l'obbligo, oggi in capo al fornitore dell'esportatore abituale, di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute;
2. L'onere di comunicazione all'Agenzia viene trasferito in capo all'esportatore abituale che fruisce della non imponibilità dell'operazione;
3. L'Agenzia delle entrate rilascia apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall'esportatore abituale;
4. L'esportatore abituale consegna al proprio fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle entrate, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione della stessa;
5. Il fornitore potrà, solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento e la relativa ricevuta, effettuare l'operazione senza applicazione dell'imposta;
6. Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta, di cui deve riscontrare telematicamente l'avvenuto rilascio da parte dell'Agenzia delle entrate, per non incorrere nella sanzione di cui al comma 4-bis dell'articolo 7, decreto legislativo n. 471/97, riformulata per tener conto della diversa modalità dell'adempimento;
7. Il fornitore o prestatore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA nei confronti di singoli esportatori abituali.

Il comma 3 della disposizione rinvia ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dalla approvazione della legge, per la definizione delle modalità applicative delle nuove disposizioni di cui ai commi 1 e 2. L'Agenzia delle entrate deve inoltre mettere a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle



dichiarazioni d'intento per eliminare l'obbligo di presentazione, in dogana, della copia della lettera d'intento e della relativa ricevuta di presentazione.

#### Art. 21

Attualmente è previsto per i soggetti passivi IVA l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.

La disposizione in commento semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con cadenza annuale ed innalzando a 10.000 euro il limite di esonero entro il quale non scatta l'obbligo di inserimento nella comunicazione dell'operazione intercorsa.

#### Art. 22

La proposta normativa è volta ad assicurare una maggiore armonizzazione della disciplina Iva nazionale al diritto dell'UE in materia di attribuzione del numero di identificazione IVA e inserimento dello stesso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, prevedendo che all'atto dell'attribuzione della Partita IVA il contribuente possa contestualmente richiedere l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, di cui al Regolamento 7 ottobre 2010, n. 904/2010.

Il regolamento 7 ottobre 2010, n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, che ha rifiuto - con alcune modifiche - il contenuto del regolamento 7 ottobre 2003, n. 1798, stabilisce, infatti, all'articolo 17 che "Ciascuno Stato membro archivia in un sistema elettronico ... i dati riguardanti l'identità, l'attività, l'organizzazione e l'indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell'articolo 213 della direttiva 2006/112/CE, nonché la data di attribuzione di tale numero".

Il successivo articolo 20 del medesimo regolamento stabilisce che "le informazioni di cui all'articolo 17 sono inserite immediatamente nel sistema elettronico".

L'articolo 19 del Regolamento 2010/904/UE dispone poi che "Gli Stati membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 siano aggiornate, complete ed esatte." A tal fine, ai sensi del successivo art. 22, "per fornire alle amministrazioni tributarie un livello ragionevole di garanzia circa la qualità e l'affidabilità delle informazioni disponibili tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 17, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi per la loro identificazione ai fini dell'IVA in conformità dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi e esatti.

Gli Stati membri attuano procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell'identificazione o, qualora prima dell'identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, entro sei mesi da tale identificazione."

A garanzia della completezza ed esattezza delle informazioni contenute nella banca dati di cui all'art. 17 del regolamento in esame, gli Stati Membri, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1, lettera a) "provvedono affinché il numero d'identificazione IVA, di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, risulti non valido nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 del presente regolamento almeno ... quando persone identificate ai fini dell'IVA abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica, ... o quando l'amministrazione tributaria competente abbia ritenuto che non esercitino più la loro attività economica. Un'amministrazione tributaria può presumere, in particolare, che una persona abbia cessato la sua attività economica qualora, pur essendo stata sollecitata in tal senso, tale persona non abbia presentato né dichiarazioni IVA



né elenchi ricapitolativi per un anno a decorrere dal termine per la presentazione della prima dichiarazione o del primo elenco mancanti. ”

Le modifiche normative apportate all'art. 35 del DPR 633/1972 sono improntate al rispetto dei principi contenuti negli articoli citati del Regolamento 2010/904/UE.

#### **Art. 23**

L'articolo in esame mira a semplificare il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi, c.d. generiche (diverse da quelle di cui agli articoli 7- quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute). Merita considerare, infatti, che l'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi intracomunitari attualmente vigente richiede al contribuente di indicare per ciascuna tipologia di prestazione di servizi anche le seguenti informazioni:

- il numero di riferimento della fattura;
- la data della fattura;
- il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta (tali codici – composti di 6 cifre – sono ottenuti dall'elaborazione della tabella CPA 2008, di cui al Regolamento (CE) n. 451/2008 del 23 aprile 2008. I codici della tabella CPA sono composti da 4 cifre; la versione a 6 cifre, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, è frutto di un'elaborazione volta ad individuare con maggior dettaglio le tipologie di attività in essa contemplate);
- la modalità di erogazione del servizio;
- la modalità di incasso/pagamento del corrispettivo;
- il Paese di pagamento.

Tali informazioni aggiuntive non sono tuttavia utilizzabili per alimentare la banca dati delle partite IVA comunitarie (sistema VIES). Pertanto, la disposizione demanda al Direttore dell'Agenzia delle Dogane di emanare, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, una nuova determinazione ai sensi dell'articolo 50, comma 6-ter del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, volta a sostituire, semplificandole, le specifiche sezioni dei modelli riepilogativi delle prestazioni di servizi indicate, approvati con Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010, adottata dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT.

#### **Art. 24**

Le norme che modificano l'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, mirano ad allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri (imprese aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo; rappresentanti fiscali di tali imprese) operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia.

La finalità dell'intervento normativo proposto è quella di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dichiarativi

#### **Art. 25**

La disposizione è volta in primo luogo a semplificare l'onere statistico a beneficio delle imprese che realizzano scambi commerciali con i paesi dell'UE limitando l'eventuale irrogazione delle sanzioni ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari a o superiore a 750 mila euro, secondo quanto indicato, da ultimo, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 contenente l'elenco delle rilevazioni statistiche ed i relativi criteri di applicazione per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione.



La disposizione è volta altresì a ridimensionare altresì il carico sanzionatorio prevedendo l'applicazione di sanzioni una sola volta per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti negli elenchi intrastat a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato per uno stesso mese.

## CAPO V ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI

### Art. 26

Il comma 4 dell'articolo 104 del testo unico delle imposte sui redditi prevede, per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, la deduzione di quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato.

A legislazione vigente, le predette quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110 del TUIR. L'autorizzazione mediante tale provvedimento deve essere emanata ad ogni modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie.

In considerazione della rilevanza del piano economico finanziario, che risulta approvato da parte del concedente e costituisce parte integrante della concessione relativa alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, la semplificazione degli adempimenti risulta conseguita con l'eliminazione di tale autorizzazione.

### Art. 27

Le vigenti disposizioni in materia di adempimenti fiscali stabiliscono che i committenti, i proponenti c/o i mandanti, nella loro qualità di sostituti d'imposta, sono obbligati ad effettuare una ritenuta a titolo di acconto, ai fini IRPEF o IRES, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Il comma 2, dell'articolo 25-bis, del D.P.R. n.600/1973, dispone che la ritenuta è applicata, in via generale, al 50% dell'ammontare delle provvigioni (in pratica la ritenuta risulta pari all'11,5% dell'importo complessivo della provvigione). Tuttavia, lo stesso comma 2; prevede che per i percipienti che dichiarino ai loro committenti (preponenti o mandanti) di avvalersi, nell'esercizio della propria attività, in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'importo delle provvigioni stesse (pari ad una ritenuta dell'4,6% dell'importo complessivo provvisionale). L'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta (sul 20% della base imponibile anziché sul 50%), quindi, è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni (agente o rappresentante) di un'apposita dichiarazione. L'attuale disciplina prevede che la dichiarazione sia spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unica forma consentita) ed ha effetto per l'intero anno solare successivo, salvo variazioni in corso d'anno che possano far venire meno le predette condizioni (articolo 3, comma 1, del D.M. 16.04.1983). Nel caso in cui le condizioni previste per l'applicazione della minore ritenuta si verificano nel corso dell'anno, il percipiente le provvigioni deve presentare una dichiarazione al committente, preponente o mandante, entro quindici giorni dal verificarsi delle predette variazioni, con le modalità sopra specificate. Entro lo stesso termine (15 giorni) devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta (articolo 3, comma 2, del D.M. 16.04.1983). Per quanto sopra, gli intermediari commerciali che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o terzi, sono tenuti ad inviare annualmente, tramite raccomandata A.R., una dichiarazione al proprio committente al fine di fruire delle ritenute ridotte sulle provvigioni



percepito. La norma propone la stabilizzazione temporale della dichiarazione annuale, prevedendo che la stessa sia ripresentata solo se siano venute meno le condizioni richieste per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. La norma si completa con la previsione di una sanzione amministrativa (da 258 a 2.065 euro) legata all'omissione della comunicazione relativa alla perdita dei requisiti in capo al contribuente.

#### Art. 28

Attualmente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle PA allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime PA, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'amministrazione finanziaria per via telematica.

La norma propone la soppressione di tale obbligo.

### Capo VI SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI

#### Art. 29

La norma introduce una modifica dell'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 che prevede un regime forfettario di determinazione dell'IVA per le imprese che svolgono attività di intrattenimento in base al quale la detrazione è stabilita nella misura del 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Tale detrazione è tuttavia ridotta a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione e a un terzo per le cessioni e concessioni di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica.

La modifica normativa ha l'effetto di aumentare al 50 per cento la detrazione forfettaria riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione

Peraltro, considerato che i soggetti optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (ad esempio, associazioni sportive, di cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco), applicano a tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali - compresi i proventi realizzati per le prestazioni pubblicitarie - le disposizioni previste dall'art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, la modifica normativa ha l'effetto di prevedere un'unica percentuale di detrazione per le prestazioni di pubblicità (attualmente comprese tra quelle per le quali la detrazione è forfettizzata nella misura del 50 per cento) e quelle di sponsorizzazione (per le quali la detrazione è attualmente del 10 per cento). Tale semplificazione è operata nell'ottica della riduzione del contenzioso (dovuto in particolare alla difficoltà di distinguere tra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione).

#### Art. 30

Le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi (art. 108, co. 2, del TUIR). Ai fini IVA, invece, la detrazione dell'imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro. Questa differenza crea inutili complicazioni per le imprese. Per equiparare i limiti previsti dalle due discipline, la



norma consente di detrarre l'IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

#### Art. 31

La disposizione proposta ha l'obiettivo di coordinare la disciplina ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, con riferimento alle imposte sui redditi, e la disciplina IVA prevista dall'articolo 26 del DPR n. 633/1972 concernente le variazioni dell'imponibile o dell'imposta. La modifica in esame si rende necessaria per consentire che, a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il fornitore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, abbia la possibilità di recuperare l'IVA originariamente versata all'erario al momento di effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato.

#### Art. 32

La modifica in esame è volta a delimitare l'ambito applicativo della disposizione introdotta dall'art. 1, comma 189, lett. d), n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in materia di regime fiscale e oneri economici dei beni sottoposti a sequestro e confisca non definitiva, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia).

La precedente formulazione della disposizione, infatti, prevedeva un'esenzione generalizzata degli immobili da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca adottati ai sensi della richiamata normativa e, comunque, fino alla loro assegnazione o destinazione. Per effetto della nuova formulazione del comma 3-bis dell'articolo 51, risultano oggetto di sospensione esclusivamente le imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, in una fase del procedimento di prevenzione in cui, peraltro, non è ancora chiara la destinazione finale dell'immobile stesso (devoluzione allo Stato o restituzione all'indagato).

E', pertanto, sospeso il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall'indagato in relazione all'immobile oggetto di misura cautelare. Si tratta, quindi, dell'Imposta municipale propria (dovuta in forza del possesso dell'immobile), del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (salvo che l'imposta non sia dovuta da altro soggetto diverso dall'indagato che possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo l'immobile), dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (dovuta, per ciò che rileva nel sequestro, in forza del diritto di proprietà dell'immobile) di cui, rispettivamente, all'articolo 13, 14 e 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. È, altresì, esente il versamento delle imposte che colpiscono gli atti di disposizione dell'immobile posti in essere durante la vigenza della misura cautelare, quali l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale.

Il terzo periodo del comma 3-bis prende in considerazione il trattamento fiscale degli immobili oggetto di sequestro in relazione alle imposte sui redditi, il cui presupposto è, dunque, il possesso di redditi. A tale fine, viene previsto che i redditi prodotti da immobili oggetto di sequestro, anche nell'ipotesi in cui siano locati, non concorrono alla formazione del reddito quando gli stessi siano determinati secondo le regole dei redditi fondiari previste dal Testo unico delle imposte sui redditi o, quanto si tratti di immobili situati all'estero, e secondo le regole dell'articolo 70 del medesimo testo unico. Ciò, anche nell'ipotesi in cui si tratti di immobili locati che facciano parte di un complesso aziendale.

#### Art. 33



La norma modifica i criteri da utilizzare per l'individuazione delle case di abitazione per le quali è possibile fruire delle agevolazioni "prima casa", al fine di stabilire che l'aliquota Iva agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione a case di abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A1, A8, e A9.

Non assumono, dunque, più rilievo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni "prima casa" i criteri dettati per l'individuazione degli immobili "di lusso" dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

#### Art. 34

L'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha modificato l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sostituendo la nullità degli atti privi dell'attestato di prestazione energetica (APE) con sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle parti. La stessa disposizione ha stabilito, inoltre, che l'accertamento e la contestazione delle violazioni sono svolte dalla Guardia di Finanza o, alla registrazione dell'atto, dall'Agenzia delle entrate. Tali attività sono effettuate "ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689". Infine, in sede di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013 è stata inserita la previsione secondo la quale "il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni".

La disposizione proposta è finalizzata a superare le criticità della norma introdotta dal decreto-legge n. 145 che non ne consentono di fatto la concreta operatività.

In particolare, la contestazione della violazione da parte dell'Agenzia delle entrate, prevista dalla norma vigente "all'atto della registrazione", contrasta con l'attuale modalità di registrazione telematica degli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e dei contratti di locazione che comporta la registrazione automatica dell'atto al momento della ricezione del file telematico. In sostanza la generalizzata modalità di registrazione in via telematica, introdotta con il duplice obiettivo di favorire il contribuente e di migliorare la qualità dei servizi, non consente in concreto la contestazione e l'accertamento della insussistenza della clausola o dell'allegazione dell'attestato di prestazione energetica all'atto della registrazione.

La norma introdotta dal decreto-legge n. 145 finalizza, inoltre, l'accertamento e la contestazione della violazione all'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, ma non fornisce alcuna indicazione sull'organo competente a porre in essere i provvedimenti sanzionatori né sulle modalità di raccordo e di trasmissione del flusso di informazioni fra l'Agenzia delle entrate e il soggetto competente ad irrogare la sanzione.

La medesima disposizione non fornisce altresì alcuna indicazione in merito all'organo al quale deve essere presentata la dichiarazione o copia dell'attestato entro 45 giorni dal pagamento della sanzione amministrativa.

Si evidenzia, infine, che il processo di dematerializzazione dei documenti ha comportato in alcuni casi la registrazione dei contratti di locazione (Modelli Siria, Iris e da ultimo il modello RLI) senza allegazione dell'atto né dei relativi allegati e, pertanto, qualsiasi disposizione che determini la presentazione degli anzidetti documenti anche in momenti successivi alla registrazione contrasta con le finalità di semplificazione perseguite e comporta un aggravio dei costi di gestione anche in termini di utilizzo delle risorse umane.

Per superare le criticità segnalate la norma proposta introduce un sistema di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e il competente Ministero dello sviluppo economico, attraverso la realizzazione, sulla base di apposite intese, di un flusso telematico di informazioni diretto a consentire al Ministero dello sviluppo economico di assumere le informazioni acquisite dall'Amministrazione Finanziaria con la registrazione nel sistema informativo dei contratti. Per permettere la concreta operatività del processo sanzionatorio a decorrere dall'entrata in vigore



del decreto legge n. 145 del 2013, le intese provvedono a disciplinare anche il flusso delle informazioni relative ai contratti registrati a partire da tale data.



# SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI

## Relazione Tecnica

### Capo I - Semplificazioni per le persone fisiche

#### Articoli da 1 a 9

#### *(Dichiarazione dei redditi precompilata)*

Le disposizioni in esame introducono, in via sperimentale, a partire dall'anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi "precompilata" da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730.

Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche. Il comma 1 dell'articolo 5 esclude il controllo formale a carico del contribuente per i dati forniti dai sostituti d'imposta e per gli oneri detraibili comunicati dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate qualora la dichiarazione precompilata sia accettata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta, senza modifiche.

Se invece la dichiarazione è presentata anche senza modifiche, ad un CAF o a un professionista abilitato, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità anche in riferimento agli oneri indicati nella precompilata forniti all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi. In caso di visto di conformità infedele, non viene effettuato la richiesta di pagamento nei confronti dei contribuenti ma viene richiesta al CAF o al professionista che ha prestato l'assistenza fiscale un importo pari all'imposta, agli interessi e alla sanzione nella misura del 30 per cento. Tuttavia, se il CAF o il professionista entro il 10 novembre comunica i dati rettificati, la somma richiesta è commisurata alla sola sanzione in quanto l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. Resta fermo che qualora dal controllo formale della dichiarazione emerga un credito a favore del contribuente, l'Agenzia delle entrate procede al rimborso a favore del contribuente stesso.



Per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta.

Al riguardo gli articoli 2 e 3 prevedono rispettivamente l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere, entro il 7 marzo di ogni anno, all'Agenzia delle entrate i dati relativi alla certificazione unica che attesta l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti e l'anticipo al 28 febbraio dei termini, per la trasmissione alla stessa Agenzia, dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell'anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare. Al fine di verificare la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione dei dati da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti esterni, l'articolo 1, comma 2, prevede l'istituzione, all'interno dell'Agenzia delle entrate, di una specifica unità di monitoraggio anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione. La previsione dell'istituzione dell'unità di monitoraggio non comporterà nuovi oneri in quanto all'attività di monitoraggio sui flussi informativi saranno dedicate in modo unitario e standardizzato un numero di risorse umane corrispondenti a quelle che già attualmente svolgono tale funzione all'interno di diverse strutture organizzative. Relativamente agli investimenti hardware e software necessari alla gestione, trattamento ed elaborazione dei dati contenuti nei flussi informativi si prevede l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto tenuto conto dei limiti di spesa già previsti, commisurati alla reale capacità operativa del partner tecnologico, si ipotizza solo una diversa distribuzione delle risorse tra i diversi progetti di automazione pianificati.

La disposizione di cui all'articolo 8 ha l'obiettivo di semplificare e uniformare le disposizioni in materia di addizionale regionale e di addizionale comunale, mentre l'articolo 9 rinvia ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei termini e delle modalità applicative delle disposizioni in commento.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si stima che l'adozione della dichiarazione precompilata non comporti oneri per il Bilancio dello Stato in quanto le disposizioni illustrate introducono nuove modalità con cui i contribuenti possono assolvere ai propri obblighi dichiarativi.

Infatti, per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 6, con la quale viene previsto, il caso di visto infedele, si stima l'assenza di oneri per il Bilancio dello Stato in quanto la misura delle somme richieste ai CAF/professionisti è pari alla somma dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.

La disposizione di cui all'articolo 7, concernente la rimodulazione compensi ai CAF/professionisti che prestano assistenza per tener conto del diverso livello di responsabilità nel processo prevede espressamente che detto intervento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2014, non debba comportare incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti. Infatti, si prevede l'eliminazione dei compensi ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale ma che non appongono visto di conformità (attualmente il compenso unitario è pari a 13,03 euro) e la redistribuzione dei compensi



ai CAF/professionisti che prestano assistenza. La disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto si ipotizza una mera rimodulazione dei compensi unitari, a parità di costo complessivo per lo Stato e per i contribuenti, da ottenere prevedendo compensi diversificati per le diverse attività svolte dagli intermediari nell'ambito del processo (assistenza, verifica di conformità, elaborazione e invio delle dichiarazioni). Attualmente il compenso unitario a favore dei CAF/professionisti è pari a 14 euro indipendentemente dalle fasi di lavorazione effettuate.

Infine, l'articolo 9, comma 2, prevede espressamente che alle nuove funzioni l'Agenzia provvede con le risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora nel corso dell'attuazione operativa di quanto dalle disposizioni in materia di dichiarazione precompilata dovessero emergere oneri non preventivabili, l'eventuale copertura che si rendesse necessaria potrà essere comunque individuata nei risparmi gestionali derivanti dall'adozione di un sistema automatizzato di invio e ricezione della documentazione necessaria al controllo ai CAF/professionisti anziché ai contribuenti e nei risparmi di spesa che potranno essere conseguiti, ove necessario, per effetto della rimodulazione dei compensi di cui all'articolo 38, comma 1, del d. lgs. 241 del 1997 prevista nell'ambito del decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 7 del presente decreto.

#### Articolo 10

##### *(Spese di vitto e alloggio dei professionisti)*

La disposizione in esame interviene all'articolo 54 del D.P.R. n. 917/1986, prevedendo che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. I professionisti, pertanto, non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. Al riguardo, si evidenzia che la normativa in esame si pone come norma sostanzialmente semplificatrice e si configura come una mera partita di giro; ne consegue, pertanto, che la stessa non comporta effetti in termini di gettito.

#### Articolo 11

##### *(Società tra professionisti)*

La disposizione in esame prevede che alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 183/2011, indipendentemente dalla forma giuridica, si applichi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui all'articolo



5, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

#### Articolo 12

*(Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare)*

La disposizione modifica gli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 346/1990, al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione. In particolare, la modifica all'articolo 28 è diretta ad ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione, quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari. L'intervento all'articolo 30 introduce la possibilità per il contribuente di allegare, in luogo dei documenti in originale o in copia autenticata, copie non autenticate unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n. 445 del 2000. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame, avendo natura semplificatoria, non comporta effetti in termini di gettito.

#### Articolo 13

*(Abrogazione della comunicazione all'agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici)*

La disposizione abroga l'obbligo previsto dal comma 6 del decreto-legge n. 185/2008, inviare all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti per i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta. Data la natura procedurale della disposizione alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

## Capo II - Semplificazioni per i rimborsi

#### Articolo 14

*(Esecuzione dei rimborsi iva)*

#### Articolo 15

*(Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale)*



Le disposizioni in materia di rimborsi di cui agli articoli 14 e 15 hanno natura sostanzialmente procedurale e sono volte a diminuire gli adempimenti burocratici e i costi amministrativi delle imprese per veder soddisfatto il diritto alla restituzione di somme versate in più rispetto al dovuto. Le stesse, non determinino oneri in quanto i rimborsi sono comunque erogati nei limiti risorse finanziarie rese disponibili all'Agenzia delle entrate dal bilancio statale nell'ambito dell'ordinaria attività di pianificazione finanziaria dei rimborsi stessi.

In particolare, la disposizione di cui all'articolo 14, innalza da 5.000 a 15.000 euro il limite dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento e prevede la possibilità per i contribuenti non a rischio di ottenere il rimborso presentando esclusivamente la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Sono individuate, infine, le ipotesi di rischio che rendono necessaria, viceversa, la garanzia. La disposizione in esame è neutrale sui saldi di finanza pubblica in quanto ai fini dell'indebitamento netto rileva il riconoscimento del credito sul quale la proposta in esame non determina variazioni e ai fini del fabbisogno di cassa e del saldo netto da finanziare i rimborsi continueranno ad essere erogati nell'ambito della pianificazione su base annua con gli ordinari stanziamenti di bilancio e compatibilmente con gli obiettivi di cassa del conto disponibilità senza, quindi, generare oneri aggiuntivi.

La norma di cui all'articolo 15 prevede l'erogazione dei rimborsi da parte dell'agente della riscossione senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non determina effetti finanziari, avendo esclusivamente la finalità di evitare ulteriori adempimenti e costi ai contribuenti destinatari dei rimborsi d'imposta, mantenendo inalterato il riconoscimento degli interessi spettanti.

#### Articolo 16

##### *(Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta)*

A legislazione vigente, i sostituti d'imposta eseguono i conguagli risultanti dai prospetti di liquidazione operando maggiori ritenute in caso di debito d'imposta e minori ritenute in caso di credito. Inoltre, con riferimento ai compensi spettanti ai sostituti d'imposta per l'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, percepiscono un compenso che viene erogato a fronte di minori ritenute d'acconto e, utilizzando la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, effettuano la compensazione interna delle ritenute versate in eccedenza rispetto al dovuto. La disposizione in esame favorisce la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale, prevedendo che le suddette operazioni siano effettuate mediante l'utilizzo della delega di versamento F24. Al riguardo, si evidenzia che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'esposizione in F24 di tali crediti ne comporterebbe la regolazione contabile sui pertinenti capitoli/articoli del bilancio dello Stato. In altri termini la compensazione tramite modello di versamento F24 in luogo di quella interna risulta neutrale ai fini contabili per il Bilancio dello Stato, infatti alla maggiore spesa necessaria per la compensazione delle entrate derivante dall'utilizzo del credito corrisponderebbe una maggiore entrata di pari importo. Si evidenzia che dagli ultimi dati disponibili risulta che l'ammontare dei rimborsi da assistenza fiscale è circa 7,3 miliardi di euro; mentre i compensi spettanti sono circa 10



milioni di euro. Sotto l'aspetto strettamente di bilancio, ai fini del saldo netto da finanziare, si registrano le seguenti variazioni:

- a) + 7.310 milioni di euro quali maggiori entrate da iscrivere nello stato di previsione delle entrate conseguenti ai versamenti delle ritenute operate dai sostituti al lordo dei compensi e dei rimborsi fiscali effettuati a seguito della presentazione del modello di dichiarazione 730;
- b) + 7.310 milioni di euro quali maggiori somme - da appostare sulla pertinente unità di voto dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - da accreditare sulla contabilità speciale 1778 "Fondi di bilancio" per il successivo riversamento all'entrata del bilancio statale in corrispondenza dell'ammontare dei crediti fruiti in compensazione tramite mod. F24.

Si rileva che la vigente normativa prevede che il datore di lavoro compensa i rimborsi fiscali effettuati, derivante dal mod. 730, versando minori ritenute nel mese successivo a quello nel quale viene corrisposto il rimborso e recupera il proprio compenso per l'assistenza fiscale trattenendo un importo corrispondente dalle ritenute nel mese successivo a quello di trasmissione del 730. La norma del disegno di legge in esame prevede che la fruizione del credito d'imposta mediante compensazione in F24 avviene a partire dal mese successivo a quello nel quale viene corrisposto il rimborso ovvero, per quanto concerne il compenso, dal mese successivo a quello di trasmissione del 730. In sostanza tra la vigente normativa e quella proposta con il presente provvedimento vi è una tempistica nei flussi di cassa e una portata dei flussi medesimi identica senza riflessi, quindi, oltre che sul saldo di cassa, sul conto Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria. La norma in esame è quindi neutrale sui saldi di finanza pubblica.

### Capo III - Semplificazioni per le società

#### Articolo 17

##### *(Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione)*

La disposizione intende accentrare la comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale, della *tonnage tax*, nonché per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 446/1997 (consentito ai soggetti in contabilità ordinaria diversi dalle società di capitali), con la dichiarazione dei redditi o IRAP. Si stima che la disposizione non produce effetti finanziari in quanto interviene solo in tema di procedure dichiarative.



#### Articolo 18

*(Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone)*

La disposizione prevede la possibilità di utilizzare i vecchi modelli dichiarativi, come già avviene per le società di capitali, nelle ipotesi di operazioni straordinarie che interessano le società di persone ed enti equiparati. Inoltre, vengono rivisti i termini di versamento per le società di persone, al fine di evitare di dover versare le imposte in largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

### Capo IV - Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale

#### Articolo 19

*(Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato)*

La disposizione sopprime il secondo comma dell'articolo 4 del DPR n. 600 del 1973 che prevede, per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non produce effetti in termini di gettito, avendo carattere semplificatorio.

#### Articolo 20

*(Comunicazione all'agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento)*

La disposizione interviene sulla comunicazione dei dati delle lettere di intento che il fornitore deve effettuare (articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 746/83) all'Agenzia, ribaltando



l'onere in capo all'esportatore abituale. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

#### Articolo 21

##### *(Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list)*

La disposizione prevede la comunicazione con cadenza annuale dei dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list e l'innalzamento del limite di esonero a 10.000 euro entro il quale non scatta l'obbligo di inserimento nella comunicazione dell'operazione intercorsa. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

#### Articolo 22

##### *(Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie)*

La disposizione prevede che all'atto dell'attribuzione della partita IVA il contribuente possa contestualmente richiedere l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, di cui al Regolamento 7 ottobre 2010, n. 904/2010. La proposta normativa è volta ad assicurare una maggiore armonizzazione della disciplina Iva nazionale al diritto dell'UE in materia di attribuzione del numero di identificazione IVA e inserimento dello stesso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

#### Articolo 23

##### *(Semplificazione elenchi intrastat servizi)*

La disposizione semplifica il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi, c.d. generiche. Data la natura semplificatoria della disposizione si stima che la stessa non determini effetti finanziari.

#### Articolo 24

##### *(Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)*

La normativa in esame modifica l'articolo 4-bis della Legge n. 1216/1961, al fine di allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri (imprese aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo e rappresentanti fiscali di tali imprese) operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia. Al riguardo, si evidenzia che la suddetta disposizione, essendo tesa a semplificare e razionalizzare gli adempimenti dichiarativi, non comporta effetti in termini di gettito.



#### Articolo 25

*(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat)*

La disposizione è volta in primo luogo a semplificare l'onere statistico a beneficio delle imprese che realizzano scambi commerciali con i paesi dell'UE limitando l'eventuale irrogazione delle sanzioni ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari a o superiore a 750 mila euro, secondo quanto indicato, da ultimo, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 contenente l'elenco delle rilevazioni statistiche ed i relativi criteri di applicazione per le quali la mancata risposta è oggetto di sanzione.

La disposizione è volta altresì a ridimensionare altresì il carico sanzionatorio prevedendo l'applicazione di sanzioni una sola volta per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti negli elenchi intrastat a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato per uno stesso mese.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

### Capo V - Eliminazione di adempimenti superflui

#### Articolo 26

*(Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'agenzia delle entrate)*

Il comma 4 dell'articolo 104 del Testo unico delle imposte sui redditi prevede, per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, la deduzione delle quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. La norma in esame prevede l'eliminazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mediante il quale sono determinate le predette quote di ammortamento. Al riguardo, si evidenzia che la suddetta disposizione non comporta effetti finanziari.

#### Articolo 27

*(Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi)*



La norma propone la stabilizzazione temporale della dichiarazione annuale, prevedendo che la stessa sia ripresentata solo se siano venute meno le condizioni richieste per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. In caso di dichiarazione non veritiera o in caso di omessa dichiarazione della variazione delle condizioni richieste, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta sostanziali effetti sui saldi di finanza pubblica.

#### Articolo 28

*(Abrogazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei crediti vantati nei confronti della p.a.)*

La disposizione sopprime l'obbligo, attualmente previsto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle PA, dell'elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime PA, distinti in ragione di ente pubblico debitore. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non determina effetti finanziari trattandosi di un mero adempimento procedurale.

## Capo VI - Semplificazioni e coordinamenti normativi

#### Articolo 29

*(Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione)*

Con particolare riferimento ai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, in un'ottica di semplificazione e di riduzione del contenzioso dovuto in particolare alle difficoltà oggettive di distinguere le prestazioni di pubblicità da quelle di sponsorizzazione, la disposizione uniforma la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal sesto comma dell'articolo 74 del DPR. n. 633\1972 per le due fattispecie.

In particolare, la disposizione interviene al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 74 del DPR. n. 633/1972, uniformando la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA in materia di sponsorizzazioni e la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA generale, valido, quindi, con riferimento ai citati soggetti, anche per le spese di pubblicità riconducibili nel secondo periodo dello stesso sesto comma dell'articolo 74 del DPR. n. 633\1972.

La modifica normativa ha, inoltre, l'effetto generalizzato di aumentare al 50 per cento la detrazione forfetaria riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione

Al riguardo, si stima che la disposizione determini effetti negativi di trascurabile entità in considerazione dell'esiguità degli importi coinvolti.



### Articolo 30

*(Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi)*

La normativa elimina la differenza del limite esistente tra le operazioni rilevanti per la detraibilità ai fini IVA e quelle rilevanti ai fini delle imposte dirette. A legislazione vigente, infatti, le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi (art. 108, co. 2, del TUIR), mentre ai fini IVA, la detrazione dell'imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro. Pertanto, al fine di eliminare complicazioni per le imprese e per equiparare i limiti previsti dalle due discipline, la disposizione in esame consente la detraibilità ai fini IVA delle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Al riguardo, si stima che la disposizione in esame determini effetti finanziari negativi di trascurabile entità, sia in considerazione dell'esiguità degli importi interessati, sia in considerazione della scarsa ricorrenza delle fattispecie coinvolte dalla disposizione.

### Articolo 31

*(Rettifica iva crediti non riscossi)*

La norma in esame consente, a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis) del regio decreto n. 267/1942, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d), del suddetto regio decreto, oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la possibilità per il fornitore che ha emesso una fattura relativamente ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, di recuperare l'Iva originariamente versata all'Erario al momento dell'effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato successivamente. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame, trattandosi di una norma di coordinamento, non comporta sostanziali effetti in termini di gettito.

### Articolo 32

*(Regime fiscale dei beni sequestrati)*

La disposizione delimitare l'ambito applicativo della disposizione introdotta dall'art. 1, comma 189, lett. d), n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in materia di regime fiscale e oneri economici dei beni sottoposti a sequestro e confisca non definitiva, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia). Per effetto della nuova formulazione del comma 3-bis dell'articolo 51, risultano oggetto di sospensione esclusivamente le imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il



possesso dell'immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, in una fase del procedimento di prevenzione in cui, peraltro, non è ancora chiara la destinazione finale dell'immobile stesso (devoluzione allo Stato o restituzione all'indagato). Pertanto è sospeso il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall'indagato in relazione all'immobile oggetto di misura cautelare. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti, trattandosi di una norma di portata chiarificatrice.

### Articolo 33

*(Allineamento definizione prima casa IVA – registro)*

La disposizione in esame allinea la nozione di "prima casa" rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa in materia di Iva a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che l'aliquota Iva agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8 e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 218/1969. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non determina sostanziali effetti in termini di gettito.

### Articolo 34

*(Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica)*

La disposizione proposta mira a rendere operativa la normativa introdotta dal decreto-legge n. 145/2013 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Alla disposizione, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

27 GIU. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato





## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

*(Allegato alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013- G.U. 12 aprile 2013, n. 86)*

**Titolo:** Attuazione dell'articolo 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" ("Semplificazione")

**Referente:** Ministero dell'economia e delle finanze

*Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.*

*A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

Il decreto legislativo, proposto per dare attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 7 della legge delega per la riforma del sistema fiscale, n. 23 del 2014, contiene una serie di misure di semplificazione, destinate tanto alle persone fisiche quanto ai soggetti diversi, volte a rendere meno oneroso l'adempimento di diversi obblighi tributari, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, da parte dei contribuenti, nell'ottica di favorire la costruzione di un rapporto più lineare tra cittadini ed amministrazione finanziaria.

Le misure contenute nel decreto sono volte, a superare, criticità rappresentate, ad esempio:

- difficoltà per le persone fisiche nel compilare la propria dichiarazione dei redditi;
- obbligo per professionisti e imprese di presentare documenti in originale, di prestare garanzie per accedere a rimborsi IVA, di effettuare molteplici comunicazioni preventive per accedere a regimi fiscali opzionali, nonché di richiedere talune autorizzazioni preventive.

*B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Gli obiettivi del provvedimento sono finalizzati da un lato, ad eliminare o rimodulare la cadenza di alcuni adempimenti che comportano oneri eccessivi per i privati ai quali non corrisponde, tuttavia, una analoga utilità per l'amministrazione ai fini delle attività di controllo e accertamento, da un altro ad allineare alcune previsioni di diritto interno alle corrispondenti disposizioni comunitarie, dall'altro, infine, a promuovere alcuni interventi finalizzati a rimuovere previsioni che si sono rivelate particolarmente insidiose sotto il profilo della ripresa economica.

L'obiettivo ultimo dell'intervento è di medio-lungo periodo, in quanto finalizzato ad avviare la costruzione di un nuovo rapporto amministrazione/contribuente che, secondo le prescrizioni della recente legge delega per la riforma del sistema fiscale, trova nella semplificazione uno dei suoi punti essenziali di partenza.

*C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi del provvedimento sono costituiti dal monitoraggio sul livello di adempimento spontaneo da parte dei

contribuenti dei nuovi, più leggeri, obblighi fiscali, nonché dal riscontro fornito anche attraverso le Associazioni delle categorie interessate dagli interventi in oggetto attraverso apposite consultazioni.

*D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari dell'intervento sono tutti i contribuenti, sia persone fisiche (tanto come privati cittadini quanto come professionisti) che soggetti diversi.

#### *Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento.*

L'elaborazione delle misure contemplate dal decreto legislativo, oltre che costituire il frutto della attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 7 della legge 23 del 2014, rappresentano anche il prodotto di una proficua collaborazione con le principali Associazioni di categoria (ad esempio Confindustria e Confartigianato), finalizzata all'individuazione degli adempimenti che si sono rivelati particolarmente onerosi per i contribuenti e non ugualmente proficui per l'amministrazione. Naturalmente le consultazioni hanno interessato profili idonei al rispetto dei criteri di delega, tenendo conto dell'interesse globale e non particolare.

#### *Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero).*

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, tenuto conto che l'emanazione del decreto delegato costituisce adempimento necessario ai fini della prima attuazione della legge delega per il sistema fiscale. Nel merito il non intervento non avrebbe risolto le criticità evidenziate nella sezione 1.

#### *Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.*

Non è stato possibile prendere in considerazione opzioni alternative attesi i limiti derivanti dai criteri direttivi della delega con particolare riferimento a quello che obbliga alla neutralità finanziaria.

#### *Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI.*

Ferma restando la necessità di intervenire attraverso lo strumento del decreto delegato, le misure proposte comportano, proprio per le loro intrinseche finalità, una riduzione di oneri anche amministrativi per i potenziali destinatari tra i quali, seppur in maniera non specificamente mirata, le PMI.

*A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;*

L'intervento proposto presenta indiscutibili vantaggi innanzitutto per i contribuenti, intesi sia come privati che come professionisti e/o imprese, ed indirettamente anche per l'amministrazione finanziaria in quanto è sorretto dalla finalità di accrescere il livello di adeguamento spontaneo degli obblighi fiscali e razionalizzare le informazioni e i dati a disposizione della stessa amministrazione. È stato verificato che non vi sono svantaggi di alcun tipo per cittadini ed imprese.

***B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;***

Ancorché il decreto legislativo non contenga misure specificamente riferibili alle sole PMI, i vantaggi in termini di riduzione di oneri amministrativi c/o gestionali sono apprezzabili anche per queste ultime, specie con riferimento alle disposizioni dettate a beneficio dei soggetti esercenti attività d'impresa.

***C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;***

Tra le misure proposte nel pacchetto risultano particolarmente apprezzabili sotto il profilo della riduzione dei costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese gli interventi che eliminano, rimodulano e razionalizzano le scadenze di alcuni adempimenti comunicativi nonché le misure volte a semplificare le procedure per ottenere i rimborsi spettanti.

Non si procede alla stima dei costi amministrativi, pure se previsti in diminuzione, attesa l'esclusione ai sensi del comma 2-septies, dell'articolo 8, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

***D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.***

L'intervento è immediatamente attuabile con le risorse e i mezzi già disponibili. Il decreto contiene, infatti, prevalentemente misure che, essendo preposte a razionalizzare adempimenti a carico dei contribuenti, sono tendenzialmente neutrali per il bilancio dello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti gli stessi vedono i propri adempimenti semplificati e per quanto riguarda la dichiarazione precompilata si è comunque lasciata l'opzione di procedere secondo le modalità ordinarie (mod. UNICO, mod 730).

***Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.***

Le misure contenute nel decreto non solo non presentano profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività, ma anzi si pongono nell'ottica di promuovere- seppur indirettamente- il rilancio dell'economia del Paese.

***Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione***

***A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;***

Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuno per quanto di diretta competenza.

***B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;***

Non sono previste specifiche azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, Comunque il testo del decreto verrà pubblicato nel sito web del Ministero dell'economia e delle finanze.

***C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;***

Il controllo e il monitoraggio sarà effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali interessate attraverso le strutture e le procedure già in atto senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

*D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;*

L'intervento in se non presenta meccanismi di revisione automatica e comunque eventuali, ulteriori interventi che si rendessero necessari per correggere le misure in argomento o per dare ulteriore attuazione alle previsioni dell'articolo 7 della legge 23 del 2014 saranno contenuti in successivi eventuali decreti legislativi.

*E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

A cura del Ministero dell'economia e delle finanze verrà effettuata la prescritta VIR nella quale si valuterà l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'intervento regolatorio attraverso gli indicatori di cui alla sezione 1.

*Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea*

Non sono introdotte disposizioni che superano i livelli minimi di regolazione europea.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: MEF

**Titolo:** Attuazione dell'articolo 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" ("Semplificazione")

**Indicazione del referente dell'amministrazione proponente:** Ufficio legislativo finanze-Ministero dell'economia e delle finanze.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo, reso necessario dalla opportunità di dare rapida attuazione alle previsioni della recente legge delega per la riforma del sistema fiscale, in coerenza con gli obiettivi rappresentati nel programma di Governo, avvia un percorso di profondo riordino del rapporto tra fisco e contribuente, al fine di renderlo coerente con i principi di linearità, semplificazione, snellezza e trasparenza di cui deve essere permeato. In tal senso, il decreto contiene una serie di importanti misure di semplificazione tese, in prima approssimazione, a razionalizzare, sotto diverse forme, svariati adempimenti a carico di cittadini ed imprese.

#### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Gli atti normativi interessati dalle misure contenute nel provvedimento, che interviene in ambiti estremamente differenziati del rapporto fisco/contribuente, sono vari; si segnalano, in particolare:

- Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
- Legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- Decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- Decreto Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435;
- Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- Decreto Legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
- Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
- Legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
- Decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le misure contenute nel decreto legislativo incidono su tutti i provvedimenti segnalati al punto precedente

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le misure contenute nel decreto legislativo sono tutte conformi ai principi costituzionali tanto sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata da parte del Governo (art. 76 Cost.) quanto sotto il profilo dei principi di capacità contributiva (art. 53 Cost) e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost).

*5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in virtù del disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Al fine di disciplinare compiutamente la procedura relativa alla "dichiarazione precompilata", e per dare subito certezza delle tempistiche ai contribuenti, ai Caf ed ai sostituti di imposta, sono stati legificati alcuni termini procedurali contenuti in regolamenti ministeriali. Tuttavia, si è previsto che tali termini successivamente alla adozione del decreto delegato, in caso se ne presentasse l'opportunità potranno essere nuovamente determinati con regolamento ministeriale. È stata verificata l'assenza della possibilità di delegificazione, trattandosi di provvedimento adottato in attuazione di una legge delega (n. 23 del 2014) e sono stati pienamente rispettati i criteri di semplificazione normativa

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Si segnala che alcune misure contenute nel decreto legislativo sono presenti nell'A.S. 958 "Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo" (Governo Letta I) che alla data del 15/01/2014 risultava in corso di esame in Commissione. Non sono stati individuati progetti di legge finalizzati alla attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 7 della legge delega per la riforma del sistema fiscale.

*9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto le materie interessate dalle misure contenute nel decreto legislativo. Alcune misure contemplate dal decreto intervengono, invece, in ambiti che sono interessati da contenzioso allo stato attuale in vari gradi di giudizio.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

### *10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta nel suo complesso profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario; si segnala, invece, che contiene alcune misure finalizzate proprio ad allineare le previsioni del diritto interno con quelle sovraordinate di origine comunitaria.

### *11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Alcune misure intervengono sulle seguenti procedure:

- procedura d'infrazione 2013/4080 (disciplina dei rimborsi IVA);
- progetto pilota 5308 del 2013 (Autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie)

### *12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

### *13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Fatte salve le procedure di infrazione indicate al punto 11) non si segnala una significativa giurisprudenza della Corte di Giustizia sulle materie interessate dal decreto legislativo.

### *14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono decisioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione al decreto legislativo in argomento

### *15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti al riguardo.

## PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

### *1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce definizioni normative nuove rispetto a quelle già in uso.

### *2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi

### *3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni contenute nel pacchetto ricorrono in larga parte alla tecnica della novella legislativa

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le modifiche normative sono tutte esplicitate nei testi normativi mediante interventi di sostituzione o integrazione delle disposizioni modificate; non ci sono effetti abrogativi impliciti

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il pacchetto non contiene disposizioni con effetto retroattivo, non comporta reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate né contempla interventi di interpretazione autentica.

Non ci sono norme derogatorie della disciplina vigente ad esclusione della disposizione rubricata "Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta" che contempla la possibilità di scomputare, in deroga alle previsioni dell'articolo 17 del D. Lgs. 241 del 1997, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive esclusivamente con le modalità del citato articolo 17.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Il decreto legislativo dà attuazione alle previsioni dell'articolo 7 della legge 23 del 2014 che contempla più in generale i principi ed i criteri della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Solo alcune misure contenute nel pacchetto rinviano a futuri provvedimenti di attuazione; si fa riferimento, in particolare,

- al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle categorie di contribuenti per i quali i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria;
- al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione di ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi IVA;
- al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità applicative della comunicazione delle lettere d'intento;
- Al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità operative per l'inclusione o l'esclusione delle partite IVA nella banca dati VIES e per le modalità di cessazione delle partite IVA;
- al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri;
- al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane per la modifica al contenuto informativo degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso delle strutture proponenti. Il provvedimento, inoltre, non contempla misure che rendano necessaria una stima della sostenibilità di eventuali ulteriori costi.